

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 11 maggio 2018

Circolare 5/2018: FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE DI BENZINA

Come noto la Finanziaria 2018 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione devono essere **documentati** utilizzando **esclusivamente** la fattura elettronica in quanto è stata disposta la soppressione della scheda carburante.

Inoltre, al fine di poter detrarre l’IVA dell’acquisto di carburanti / dedurre il costo, occorre che il pagamento degli acquisti di carburante venga effettuato utilizzando **strumenti “tracciabili”** (quindi non contante). Di seguito si illustra quanto appena citato

DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

La Finanziaria 2018 **ha introdotto**, a decorrere **dall’1.7.2018**, l’obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate **ha precisato** che le cessioni in esame vanno riferite alla **benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione**.

Ne consegue che **sono escluse** dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio (per le quali l’obbligo è posticipato di 6 mesi)

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica non dovrà contenere obbligatoriamente l'**indicazione del numero di targa** o altro estremo identificativo del veicolo; tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una **puntuale "tracciabilità" della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo**. A tal fine il **numero di targa** può essere riportato nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica.

Rifornimenti di carburante e altri acquisti

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, **più operazioni** da esporre in un'unica fattura ma **solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica**, quest'ultima modalità è **obbligatoria per l'intero documento**.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni / servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

FATTURA DIFFERITA

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di **fattura differita** di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche**.

È quindi possibile emettere **un'unica fattura entro il 15 del mese successivo** riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

ESCLUSIONE MINIMI / FORFETARI

È confermato che i soggetti minimi / forfetari sono **esclusi** dall'obbligo della fattura elettronica **anche per le operazioni dall'1.7.2018**.

CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti **"altri" mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- **assegni, bancari / postali, circolari e non**, nonché **vaglia cambiari / postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- **mezzi di pagamento elettronici** previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - **addebito diretto**;

- **bonifico bancario / postale;**
- **bollettino postale;**
- **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Come evidenziato dall'Agenzia nel citato Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono **idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.**

CARTE E BUONI CARBURANTE

Come precisato nel citato Provvedimento 4.4.2018 i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione **anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.**

In particolare ciò si riscontra nel **contratto di netting** *“laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.*

Sul punto l'Agenzia richiama anche *“ulteriori sistemi, variamente denominati”*, che consentono l'acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia **regolata con i predetti strumenti di pagamento.**

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che *“l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”.*

A tal proposito l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

- compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un **impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia** e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
- buono / carta che consente di rifornirsi presso **plurimi soggetti** (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi.

Ciò rappresenta un **documento di legittimazione**, la cui cessione **non è soggetta ad IVA** e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

PAGAMENTI EFFETTUATI IN VIA MEDIATA

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia fa riferimento anche ai **pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata**, *“allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”*, fornendo i seguenti esempi.

Esempio 1 Rifornimento di un'auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro. In caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento 4.4.2018) con il relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), *“la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità”.*

Esempio 2 Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono l'acquisto di carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo)

dell'acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente / operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore / cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del versamento va attribuita all'acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni